



# TRIBUNALE DI MODENA

Modena, 31 marzo 2022

Prov. N. 22 ODS  
Prot. n. 137/INT  
Anno 2022 Tit. 1 Cl. 2.1 Fasc. 88  
Allegati: 1

Oggetto: D.L. 24 marzo 2022, n.24. Modalità dei controlli delle certificazioni verdi covid-19 e misure per la prevenzione della diffusione dell'epidemia da covid-19

Visto il D.L. 24 marzo 2022, n.24- "*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*"- ( in G.U. Serie generale n. 70 del 24-3-2022) (che ad ogni buon fine si allega alla presente).

Preso atto delle disposizioni per la progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria, e che, nonostante la cessazione dello stato di emergenza, persistono esigenze di contrasto del diffondersi del virus COVID-19.

Facendo seguito ai precedenti provvedimenti emessi in materia e a parziale modifica ed integrazione degli stessi, fatte salve eventuali, diverse indicazioni che dovessero essere impartite con disposizioni normative/regolamentari, con circolari ministeriali e/o con provvedimenti dell'Autorità sanitaria.

Ferme restando le disposizioni impartite relative alle misure di sicurezza adottate e i Protocolli sottoscritti che regolamentano le modalità di accesso agli sportelli e la trasmissione telematica degli atti e documenti.

Fermo restando quanto disposto dal Ministero della Salute, coloro che si trovano in una delle condizioni previste devono avvertire via mail in forma riservata il Dirigente Amministrativo (i magistrati al Presidente del Tribunale) e far pervenire successivamente la documentazione medica prevista.

Confermato, quali misure di prevenzione ritenute comunque opportune, l'utilizzo delle mascherine a protezione delle vie respiratorie, l'utilizzo a cura di ciascun dipendente del gel disinfettante per le mani e dei prodotti disinfettanti per le superfici di lavoro.

si diramano le seguenti disposizioni

**Allo stato, fino al 30 aprile 2022:**

**a) il personale e gli utenti devono utilizzare i dispositivi di protezione per le vie respiratorie**

L' art. 5 del D.L. 24/2022 prevede i casi nei quali è obbligatorio l'uso delle mascherine FFP2 e che per i lavoratori "*sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'art. 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, le mascherine chirurgiche*".

Stante l'incremento dei casi di positività anche tra il **personale** degli uffici, al fine di una maggior tutela della salute dei lavoratori si ritiene essere necessario che i dipendenti utilizzino le **mascherine FFP2** (che vengono regolarmente fornite dall'ufficio).

Gli **utenti** che accedono alle sedi giudiziarie possono utilizzare le **mascherine chirurgiche**.



**b) accesso di lavoratori, magistrati, giudici popolari, difensori e ausiliari del magistrato -green pass base**

I lavoratori (dipendenti a tempo indeterminato e determinato, borsisti, stagisti, volontari, archiviste, ecc.; i lavoratori che svolgono la loro attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro dipendenti di altri datori di lavoro, addetti alla manutenzione, alle pulizie, corrieri, progettisti, impiantisti, polizia giudiziaria, ecc.), possono accedere al luogo di lavoro nelle sedi giudiziarie **solo se possiedono ed esibiscono il green pass base (da vaccinazione, guarigione o test)**.

La scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo a sanzioni e la permanenza sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine l'orario di lavoro giornaliero previsto.

L'accesso con green pass base agli Uffici giudiziari è previsto anche i magistrati ordinari, i magistrati onorari, i giudici popolari, i difensori, i consulenti, i periti e altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della Giustizia.

Quanto ai difensori l'assenza conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde covid-19 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento (art. 9-sexies del D.L. 52/2021, comma 8-bis).

**c) accesso degli utenti**

Non è più richiesta l'esibizione del green pass da parte degli utenti che accedono agli Uffici pubblici, ivi compresi i testimoni e le parti del processo e gli utenti (per chiedere informazioni, depositare atti, rendere dichiarazioni in materia successoria, asseverazioni, atti notori, ecc).

**d) partecipare ad eventuali convegni o ad altri eventi**

In caso di accesso per partecipare ad eventuali convegni o ad altri eventi comunque denominati, si deve possedere ed esibire il green pass rafforzato (art. 7 del D.L. 24/2022).

**e) verifiche del possesso della certificazione verde COVID-19**

Le verifiche del possesso del "green pass" sono effettuate dagli stessi soggetti (incaricati e servizio di vigilanza) e con le modalità già previste e vigenti.

E' vietato l'accesso ai luoghi di lavoro e alle sedi giudiziarie per i lavoratori e agli altri soggetti sottoposti all'obbligo di possedere ed esibire il green pass in caso di mancato possesso ed esibizione.

Gli addetti al servizio di vigilanza, pertanto, non devono consentire l'accesso alle sedi a coloro che non risultino in regola rispetto alle indicazioni sopra riportate.

Viene mantenuta la misurazione della temperatura ed il tracciamento degli accessi con le modalità previste (avvocati tramite badge, utenti tramite compilazione modulo).

**f) lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde covid-19 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro**

I lavoratori senza green pass base non possono comunque accedere alla sede di lavoro e sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione ( sino al 30/4/2022; v. art. 6, comma 6 del D.L. 24/2022).

I lavoratori che non sono in possesso di green pass non possono essere adibiti a lavoro agile (V. Linee guida adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 12 ottobre 2021 "*non è consentito in alcun modo individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso della certificazione verde covid-19.*")

Resta fermo l'obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 20 del D. Lvo 81/2008; allegato 12 al D.P.C.M. 17/5/2020; D.P.C.M. 2 marzo 2021), si è tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.

### **g) isolamento e autovigilanza**

Possono ricorrere all'autotesting<sup>1</sup> coloro che hanno:

- concluso almeno il ciclo primario di vaccinazione (due dosi o dose unica Johnson), indipendentemente dalla data della somministrazione;
- attivato il Fascicolo sanitario elettronico (FSE) (nel caso di minori, essere associati al FSE del genitore).

#### **- Isolamento**

ai sensi dell'art. 4 del D.L. 24/2022 "a decorrere dal 1 ° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al sars-coV -2, fino all' accertamento della guarigione" .

Coloro che hanno eseguito il test antigenico rapido nasale a domicilio (*autotesting*), in caso di esito positivo devono:

- attivare immediatamente l'autoisolamento dandone contestuale comunicazione al medico curante, all'Ufficio via mail (alla peo della Segreteria del Personale per garantire la riservatezza), allegando esito del tampone;
- registrare su un apposito portale della Regione Emilia Romagna i risultati dell' autotest.

#### **- Autovigilanza**

Ai sensi dell'art. 10-ter, a decorrere dal 1 aprile 2022, in caso di contatto stretto con soggetti confermati positivi al covid-19 si applica il regime dell'autovigilanza che consiste nell'obbligo:

- di utilizzare la mascherina FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell' ultimo contatto stretto;
- di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla eventuale prima comparsa di sintomi e se ancora sintomatici, al quinto giorno successive alia data dell'ultimo contatto.

Le modalità attuative saranno definite con circolare del Ministero della Salute.

Si evidenzia che rientra nelle ipotesi di "contatto stretto" (o "ad alto rischio") la persona:

- convivente con caso COVID;
- che ha avuto un contatto fisico diretto (es. stretta di mana, abbraccio) oppure un contatto non protetto con secrezioni di caso COVID (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- che ha avuto contatto diretto a distanza inferiore a 2 metri e per più di 15 minuti con caso COVID;
- che si è trovata in ambiente chiuso e senza protezione con caso COVID;
- che ha viaggiato in aereo, treno, autobus a altro mezzo di trasporto, seduta entro due posti, in qualsiasi direzione, rispetto a caso COVID.

### **h) lavoratore in isolamento per contagio accertato da COVID-19. Lavoro agile**

Il lavoratore in isolamento per essere risultato positivo al COVID-19 che intenda fruire del lavoro agile per la durata dell'isolamento dovrà concordare il programma di lavoro agile - sempre se vi siano attività che possono essere svolte da remoto - con il proprio responsabile del settore, il quale farà pervenire con immediatezza al Dirigente amministrativo il predetto programma in forma scritta per la validazione e, al termine dell'isolamento, l'esito delle attività espletate validando il cd. diario di bordo (art. 4 del Decreta del Ministro per la Pubblica Amministrazione 19 ottobre 2020).

---

<sup>1</sup> Sul sito della Regione Emilia Romagna si possono trovare ulteriori informazioni.

**i) lavoratori fragili. lavoro agile.**

Non è stata prorogata la disposizione sul lavoro agile per i lavoratori riconosciuti "fragili, ferma restando, sino al 30 giugno 2022 alla "vigilanza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio" ( all. "B" al D.L. 24/2022).

**l) congedi parentali**

Non è stata prorogata la disposizione di cui all'art. 17 del D.L. 221/2021 comma 3 che prevede che le misure di cui all'articolo 9 del DL 146\2021, conv. con mod., dalla L. 215\2021 ( applicabili sino al 31 marzo 2022)

**m) obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni**

Si evidenzia che permane fino al 15 giugno 2022 l'obbligo di vaccinazione per gli ultracinquantenni (art.8 DL 24/2022).

-----

Gli Addetti ai servizi di vigilanza collaboreranno a garantire il rispetto delle disposizioni impartite.

Si comunichi per conoscenza e norma al Personale Amministrativo (compresi addetti UPP), ai Magistrati togati e onorari, del tribunale, dell'Ufficio del Giudice di Pace, al personale UNEP ai tirocinanti, ai borsisti, agli stagisti, alle archiviste, alla RSU, alle OOSS, al servizio di vigilanza, al Medico competente e al RSPPE.

Si comunichi per opportuna conoscenza al Presidente Corte di Appello di Bologna, al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Modena, al Procuratore della Repubblica di Modena

Il Dirigente Amministrativo  
*Luigina Signoretti*



Il Presidente del Tribunale  
*Pasquale Liccardo*